



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 141

OGGETTO: *Individuazione degli Enti e delle Società da includere nel "Gruppo Comune di Rovato" e nel Bilancio Consolidato 2024 del Comune di Rovato.*

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di luglio alle ore 10:20 e a seguire nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	<i>Belotti Tiziano Alessandro</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2.	<i>Agnelli Simone Giovanni</i>	<i>Vice Sindaco</i>	X	
3.	<i>Belleri Elena</i>	<i>Assessore</i>	X	
4.	<i>Bergo Valentina</i>	<i>Assessore</i>	X	
5.	<i>Bosio Pier Italo</i>	<i>Assessore</i>	X	
6.	<i>Dotti Daniela</i>	<i>Assessore</i>	X	
TOTALE			6	0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale: dr.ssa Mattia Manganaro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.”;

Visto l'art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

“1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 che recitano:

“1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.”;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed in particolare il paragrafo n. 3 che recita:

“Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

.....
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

.....
In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione”.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

Visto l'ultimo periodo del paragrafo 2 del citato principio contabile che recita:

“Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.”;

Visti inoltre:

- *l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) del D.L. n. 135/2018 che prevede che all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex IPAB, derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e del D.Lgs. n. 207/2001, dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico;*
- *la risposta fornita dalla Commissione Arconet a specifico quesito dell'IFEL, pubblicata in data 9 agosto 2019 sul sito web istituzionale di quest'ultimo, con la quale si chiarisce che, al fine di verificare se una ex IPAB deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), deve essere effettuato un attento esame dell'atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui all'art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (ad esempio l'obbligo di ripianare i disavanzi);*

Rilevato che in riferimento al sopra richiamato chiarimento della Commissione Arconet, per quanto concerne gli enti “Fondazione Lucini Cantù Onlus”, “Fondazione Don Carlo Angelini Onlus” e “Banda Civica L. Pezzana”, rientranti nel perimetro normativo di cui al richiamato art. 11-sexies del D.L. n. 135/2018 e per le quali viene effettuata dal Comune di Rovato la nomina degli amministratori, non sussiste nemmeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina dell'art. 11-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che determina la condizione di ente strumentale controllato ai fini del consolidamento dei bilanci degli enti locali e delle proprie articolazioni e che pertanto i suddetti enti, alla luce del citato chiarimento della Commissione Arconet, non fanno parte né del GAP e tantomeno del perimetro di consolidamento 2022 del Comune di Rovato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 24/07/2023 con la quale si procedeva all'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel “Gruppo Comune di Rovato” e nel Bilancio Consolidato 2023 del Comune di Rovato;

Preso atto che il Rendiconto 2023, approvato in data 22/04/2024 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13, annovera tra gli allegati il conto economico e lo stato patrimoniale 2023;

Rilevato che alla data odierna sono disponibili i bilanci, riferiti all'anno 2023, degli enti/società facenti parte del “Gruppo Comune di Rovato”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i – TUEL;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 38 del vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente dell'Area Finanziaria dr. Claudio Battista, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

d e l i b e r a

- 1) di dare atto che le partecipazioni del Comune di Rovato sono quelle riportate nella tabella "A", allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'elenco degli enti, delle aziende e delle società partecipate dal Comune di Rovato che fanno parte del "Gruppo Comune di Rovato" secondo le risultanze di cui alla tabella "B", allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto, ai fini di valutare l'irrelevanza dei dati contabili per la predisposizione nel bilancio consolidato 2024 ex D.Lgs. n. 118/2011 del Comune di Rovato, delle risultanze di cui alla tabella "C" allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare, l'elenco degli enti, delle aziende e delle società di cui al punto 2 che sono da ricomprendere nel bilancio consolidato 2023 ex D.Lgs. n. 118/2011 del Comune di Rovato, secondo le risultanze di cui alla tabella "D" allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che, ai fini del consolidamento, verrà utilizzato il bilancio consolidato 2024 di Cogeme Spa;
- 6) di approvare, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato ex D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti azioni:
 - a) di comunicare agli enti di cui alla tabella "D", allegata alla presente deliberazione, che saranno compresi nel bilancio consolidato del gruppo "Comune di Rovato" dell'esercizio 2024;
 - b) di trasmettere a ciascuno degli enti di cui alla tabella "D", allegata alla presente deliberazione, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato del Comune di Rovato dell'esercizio 2024;
 - c) di impartire agli enti di cui alla tabella "D", allegata alla presente deliberazione, le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e previste dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che qui si intendono richiamate ed approvate:
 - il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dagli enti di cui alla tabella "D" allegata alla presente deliberazione, al Comune di Rovato, in forma cartacea, entro 10 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento così come, alla medesima scadenza, devono essere trasmessi con le stesse modalità, i bilanci consolidati delle sub-holding. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
 - gli enti partecipati di cui alla tabella "D", allegata alla presente deliberazione, devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio, ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. I criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) degli enti partecipati di cui alla tabella "D", allegata alla presente deliberazione, compatibilmente con la disciplina civilistica, devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 - gli enti partecipati di cui alla tabella "D", allegata alla presente deliberazione, devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto

quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo);

- 7) di richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
 - le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
 - la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011;*
- 8) di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Ragioneria, all'Organo di Revisione ed a tutti gli enti elencati all'allegata tabella "D";*
- 9) di dare atto che i contenuti della presente dovranno essere aggiornati al 31/12/2024 per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi verrà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato 2024;*
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;*
- 11) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 15/07/2024

OGGETTO: *Individuazione degli Enti e delle Società da includere nel “Gruppo Comune di Rovato” e nel Bilancio Consolidato 2024 del Comune di Rovato.*

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Tiziano Alessandro Belotti
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Mattia Manganaro
(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

*relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **Individuazione degli Enti e delle Società da includere nel "Gruppo Comune di Rovato" e nel Bilancio Consolidato 2024 del Comune di Rovato***

Favorevole

Data 11/07/2024

Il Dirigente/Funziionario delegato

BATTISTA CLAUDIO
(Firmato digitalmente)



CITTA' DI ROVATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

*relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: **Individuazione degli Enti e delle Società da includere nel "Gruppo Comune di Rovato" e nel Bilancio Consolidato 2024 del Comune di Rovato***

Favorevole

Data 11/07/2024

Il Dirigente/Funzionario delegato
BATTISTA CLAUDIO
(Firmato digitalmente)



Comune di Rovato (BS)

Tabella A

Elenco delle partecipazioni del Comune di Rovato

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Codice fiscale società partecipata direttamente dal Comune	Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente dal Comune	Quotata	a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
00298360173	COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A.	21,674%	NO	SI	NO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (partecipate direttamente da COGEME SPA) 1° LIVELLO

Codice fiscale società partecipate indirettamente dal Comune	Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente dalla società partecipata direttamente dal Comune	Quota % detenuta indirettamente dal Comune	Quotata	a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
03372830988	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	100,000%	21,674%	NO	SI	NO, in quanto la manutenzione impianti calore immobili comunali non è un SPL.
02944230982	ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL IN LIQUIDAZIONE	79,400%	17,209%	NO	SI	NO
02903940985	GANDOVERE DEPURAZIONE SRL	96,000%	20,807%	NO	NO	NO
00451610174	SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.P.A.	7,384%	1,600%	NO	NO	NO
11957540153	A2A S.P.A.	1,245%	0,270%	SI	NO	NO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (partecipate indirettamente da COGEME SPA e direttamente da A2A S.P.A.) 2° LIVELLO

Codice fiscale società partecipate indirettamente dal Comune	Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente dalla società partecipata indirettamente dal Comune	Quota % detenuta indirettamente dalla società partecipata direttamente dal Comune	Quota % detenuta indirettamente dal Comune	Quotata	a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
00802250175	APRICA SPA	100,000%	1,245%	0,270%	NO	NO	NO, affidataria di SPL (nettezza urbana) ma con gara ad evidenza pubblica
01255650168	A2A AMBIENTE	100,000%	1,245%	0,270%	NO	NO	NO
03022920171	LINEA AMBIENTE SRL	100,000%	1,245%	0,270%	NO	NO	NO
05469920960	AGRIPOWER S.R.L.	100,000%	1,245%	0,270%	NO	NO	NO
01246510190	FRAGEA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	100,000%	1,245%	0,270%	NO	NO	NO
01341400198	LD RETI S.R.L.	95,600%	1,190%	0,258%	NO	NO	NO
02134230206	BLU GAS INFRASTRUTTURE SRL	27,510%	0,342%	0,074%	NO	NO	NO
02159020177	A2A SMART CITY S.P.A.	87,000%	1,083%	0,235%	NO	NO	NO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (partecipate indirettamente da COGEME SPA e direttamente da A.O.B. DUE SPA) 2° LIVELLO

Codice fiscale società partecipate indirettamente dal Comune	Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente dalla società partecipata indirettamente dal Comune	Quota % detenuta indirettamente dalla società partecipata direttamente dal Comune	Quota % detenuta indirettamente dal Comune	Quotata	a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
03832490985	ACQUE BRESCIANE S.R.L.	79,100%	62,813%	13,614%	NO	SI	NO, affidataria di SPL (servizio idrico integrato) ma della Provincia (AATO) e non del Comune

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (partecipate indirettamente da COGEME SPA e direttamente da COGEME NUOVE ENERGIE) 2° LIVELLO

Codice fiscale società partecipate indirettamente dal Comune	Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente dalla società partecipata indirettamente dal Comune	Quota % detenuta indirettamente dalla società partecipata direttamente dal Comune	Quota % detenuta indirettamente dal Comune	Quotata	a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
01607780291	BOSARO ENERGY SRL	100,000%	100,000%	21,674%	NO	SI	NO
01663550893	COGEME ENERGIE ALTERNATIVE SRL	100,000%	100,000%	21,674%	NO	SI	NO
15778071009	COGEME RINNOVABILI SRL	100,000%	100,000%	21,674%	NO	SI	NO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (partecipate indirettamente da COGEME SPA, indirettamente da A.O.B. DUE SPA e direttamente da ACQUE BRESCIANE SRL) 3° LIVELLO

Codice fiscale società partecipate indirettamente dal Comune	Ragione sociale / denominazione	Quota % di partecipazione detenuta direttamente dalla società partecipata indirettamente dal Comune			Quota % detenuta indirettamente dal Comune	Quotata	a totale partecipazione pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali
		50,000%	39,550%	31,407%				
03731280230	DEPURAZIONI BENACENSI SRL	50,000%	39,550%	31,407%	6,807%	NO	SI	NO



COMUNE DI ROVATO (BS)

Tabella B

Elenco degli enti e degli organismi strumentali, delle società controllate e partecipate che rientrano nel "Gruppo Comune di Rovato"

N.	Codice Fiscale	Denominazione
4	00298360173	COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A.



COMUNE DI ROVATO (BS)

Tabella C

Valutazione parametri di rilevanza enti facenti parte del "Gruppo Comune di Rovato"

Voci Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2023	CONTO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI ROVATO	QUOTA 3% DI RILEVANZA	COGEME S.P.A.
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 109.091.646,95	€ 3.272.749,41	€ 655.951.927,00
PATRIMONIO NETTO	€ 92.404.926,85	€ 2.772.147,81	€ 155.890.771,00
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	€ 14.884.090,94	€ 446.522,73	€ 160.643.983,00



COMUNE DI ROVATO (BS)

Tabella D

Elenco degli enti e degli organismi strumentali, delle società controllate e partecipate che rientrano nel bilancio consolidato 2024 del Comune di Rovato

N.	Codice Fiscale	Denominazione
1	00298360173	COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A.